

POLIZZA FIDEJUSSORIA

AI SENSI DELL'ART. 30, COMMA 2, DELLA LEGGE N. 109/94 GARANZIA FIDEJUSSORIA PER LA CAUZIONE DEFINITIVA

SCHEDA TECNICA 1.2

La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante dello Schema Tipo 1.2. di cui al D.M. 12/3/2004 n. 123 Pubblicato sulla G.U. n. 109 del 11/5/2004 e riporta i dati e le informazioni necessarie all'attivazione della garanzia fidejussoria di cui al citato Schema Tipo: la sua sottoscrizione costituisce atto formale di accettazione incondizionata di tutte le condizioni previste nello Schema Tipo.

GARANZIA FIDEJUSSORIA (Agenzia / Numero Polizza)

N173 / 00A0679231

Rilasciata da Agenzia

N173 - M.P.A. S.R.L.

CONTRAENTE (Obbligato principale)

COGEIN ENERGY SRL

CODICE FISCALE

07937941214

PARTITA IVA

07937941214

SEDE

Via/p.zza n. civico

CAP

PROV

NAPOLI

VIALE ANTONIO GRAMSCI 24

80122

NA

STAZIONE APPALTANTE (Beneficiario)

COMUNITA' MONTANA TITERNO E ALTO TAMMARO

SEDE

Via/p.zza n. civico

CAP

PROV

CERRETO SANNITA

VIA TELESINA 174

82032

BN

Gara d'appalto

Data presentazione offerta

DESCRIZIONE OPERA

Lavori di scavo in terreno sottoposto a vincolo idrogeologico fg. 22 e 23 particelle varie nel Comune di Colle Sannita, fg. 17 particelle 256-130 e 261 nel Comune di Circello, f. 36 lungo l'asse viario di una pubblica strada compresa nei fg. 25-31-32-33 e 35 del Comune di Colle Sannita.

LUOGO DI ESECUZIONE

Costo complessivo previsto opera €

50.000,00

Ribasso % d'asta aggiudicato

0,01

Somma garantita €

5.000,00

Percentuale costo compl. previsto opera **10,00 %**

in lettere €

Cinquemila/00

Data Inizio garanzia fidejussoria

Data Cessazione garanzia fidejussoria

v. art. 2 Schema Tipo 1.2

v. art. 2 Schema Tipo 1.2

SPAZIO A DISPOSIZIONE DEL GARANTE PER LA REGOLAZIONE DEL PREMIO/COMMISSIONE

Codice Rischio

N. POS. CLIENTE CAUZIONI

660158085

Premio €

Imponibile

115,55

Imposte

14,45

Totale

130,00

MODELLO

CZ118

ED

01 05

Groupama Assicurazioni S.p.A.

L'AGENTE PROCURATORE

Dott. Costantino Piccirillo

IL GARANTE

IL CONTRAENTE

EMESSA IN CINQUE ESEMPLARI AD UN SOLO EFFETTO A

NAPOLI

IL

25/09/2017

ALLEGATI

Fanno parte integrante del contratto n.

1

allegati

Art. 1 - Oggetto della Garanzia

Il Garante si impegna nei confronti della Stazione Appaltante, nei limiti della somma garantita, al risarcimento dei danni da questa subiti in conseguenza dell'inadempimento da parte del Contraente delle obbligazioni previste nel contratto ed al pagamento delle somme di cui all'art. 101, commi 2 e 3, del Regolamento e cioè:

- la maggiori somme pagate dalla Stazione Appaltante rispetto alle risultanze della liquidazione finale;
- il rimborso delle eventuali maggiori somme pagate dalla Stazione Appaltante per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno del Contraente;
- il rimborso delle eventuali somme pagate dalla Stazione Appaltante per quanto dovuto dal Contraente per inadempimento e inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

Art. 2 - Durata della garanzia

L'efficacia della garanzia, come riportato nella Scheda Tecnica:

- decorre dalla data di stipula del contratto di appalto;
- cessa il giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque non oltre 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, allorché è automaticamente svincolata, estinguendosi ad ogni effetto.

La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui al precedente punto b) può aver luogo solo con la consegna dell'originale della Scheda Tecnica o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante.

La garanzia è progressivamente svincolata in conformità a quanto disposto dall'art. 30 comma 2 della legge 11 febbraio 1994, n. 109.

Art. 3 - Somma garantita

La somma garantita dalla presente fidejussione, così come previsto dall'art. 30, comma 2, della Legge, è riportata nella Scheda Tecnica ed è pari a:

- 10% dell'importo dei lavori da eseguire nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta minori o uguali al 20%;
- 10% dell'importo dei lavori da eseguire aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 20%, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta superiori al 20%.

CONDIZIONI CHE REGOLANO IL RAPPORTO TRA IL GARANTE E IL CONTRAENTE

Art. 10 - Premio

Il premio indicato nel prospetto "liquidazione premio" è dovuto in via anticipata ed in unica soluzione ed è stato calcolato in base alla durata presuntiva della garanzia indicata dal Contraente, come previsto all'art. 2 delle condizioni che regolano il rapporto fra il Garante e la Stazione Appaltante. In caso di minor durata il premio resterà comunque acquisito dal Garante. In caso di maggior durata e, comunque, fino a quando il Contraente non consegnerà quanto previsto all'art. 2 sopra indicato, questi è tenuto al pagamento dei supplementi di premio. Tali supplementi sono dovuti in via anticipata nella misura indicata nel relativo prospetto di "liquidazione del premio".

Art. 11 - Regresso

Il Contraente si impegna a rimborsare a semplice richiesta del Garante tutte le somme da questo versate in forza della polizza per capitale, interessi e spese (comprese quelle necessarie per il recupero delle somme versate) con espressa rinuncia ad ogni eccezione ed in particolare quelle previste dall'art. 1952 c.c.. Gli interessi di cui al D.Lgs 231/2002 decorreranno automaticamente trascorsi 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. 12 - Imposte e tasse

Le imposte, le tasse ed i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dal Garante.

Art. 13 - Deposito cautelativo

Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 1953 c.c., il Garante potrà richiedere al Contraente la liberazione dalle garanzie di polizza o pretendere dallo stesso e dai suoi coobbligati anche con azione giudiziale, il versamento di una somma pari al massimale di polizza nei seguenti casi:

- chiamata in garanzia da parte della Stazione Appaltante o di altri Enti Garantiti;
- sopravvenuta insolvenza del Contraente, protesti od esecuzioni a suo carico ed ogni ipotesi di peggioramento della sua situazione economica;
- liquidazione, trasformazione o cessione del Contraente;
- ogni ipotesi di rilevante ritardo nella esecuzione o di sospensione dei lavori non concordata con la Stazione Appaltante anche se dipendente da fatto non imputabile al Contraente, escluse le cause di forza maggiore;

Qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 8, comma 11-quater, della Legge, la somma garantita indicata alle lettere a) e b) del primo comma è ridotta del 50%

Art. 4 - Escussione della garanzia

Il Garante pagherà l'importo dovuto dal Contraente entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante presentata in conformità del successivo art. 6 e contenente gli elementi in suo possesso per l'escussione della garanzia, inviata per conoscenza anche al Contraente. Il Garante non godrà del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ.. Restano salve le azioni di legge nel caso che le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute.

Art. 5 - Surrogazione

Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo. La Stazione Appaltante faciliterà le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.

Art. 6 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata indirizzata alla sede del Garante.

Art. 7 - Premio o Commissione

Il premio/commissione dovuto dal Contraente all'atto della stipulazione della garanzia e quello dovuto per eventuali proroghe concordate, nonché il premio o commissione dovuto per eventuali aggiornamenti per reintegro della somma garantita, sono riportati nelle rispettive Schede Tecniche. Il mancato pagamento del premio/commissione non può essere opposto alla Stazione appaltante. Le somme pagate a titolo di premio/commissione rimangono comunque acquisite dal Garante indipendentemente dal fatto che la garanzia cessi prima della data prevista all'art. 2.

Art. 8 - Foro competente

In caso di controversia fra il Garante e la Stazione Appaltante, il foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ.

Art. 9 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

- ogni ipotesi di mancata osservanza di ordini e/o intimazioni provenienti dalla Direzione Lavori;
- ogni ipotesi di inadempimento del Contraente agli obblighi nascenti dal contratto di appalto;
- mancato pagamento dei premi di proroga riferiti alla presente o ad altre polizze stipulate con il Garante;
- inadempimento del Contraente in ordine al rimborso di somme pagate dal Garante o da altro fidejussore anche per obbligazioni principali diverse rispetto a quella qui garantita.

Le somme versate o giudizialmente realizzate resteranno acquisite al Garante a garanzia del regresso fintanto che il garante stesso non venga liberato dagli obblighi tutti nascenti dalla polizza. Verificatasi la liberazione dalla garanzia, il Garante restituirà al Contraente, con interessi legali, le somme come sopra conseguite.

In caso di svincolo parziale ai sensi dell'art. 30 comma 2 ter della Legge il Garante restituirà le somme proporzionate allo svincolo conseguito.

Il Garante è irrevocabilmente autorizzato a utilizzare le somme versate o giudizialmente realizzate sia per ottenere la liberazione dalla garanzia attraverso la costituzione di cauzione in numerario a favore della Stazione Appaltante, sia per effettuare il pagamento della somma garantita, senza che nessuna eccezione possa essere sollevata dal Contraente.

Art. 14 - Foro competente

Fermo quanto previsto dall'art. 8 dello Schema Tipo, per le eventuali controversie tra Garante e Contraente, oltre al Foro colà previsto, è competente anche a scelta della parte attrice l'Autorità Giudiziaria Ordinaria del luogo dove ha sede il Garante o dove ha sede o residenza il Contraente.

Art. 15 - Precisazione

Preso atto che la determinazione della somma garantita come indicata all'art. 3 dello Schema Tipo 1.2 non è conforme alle attuali previsioni dell'art. 30 comma 2 della Legge, Contraente e Garante danno atto che nel definire la stessa si sono attenuti alle disposizioni attuali della Legge. Inoltre Contraente e Garante danno atto che il sistema di svincolo progressivo di cui all'art. 2 dello Schema Tipo 1.2 è disciplinato dall'art. 30 comma 2 ter della Legge

LIQUIDAZIONE DEL PREMIO / DURATA GARANZIA FIDEJUSSORIA

Ai fini della determinazione del premio, la presente polizza ha durata dal

25/09/2017

25/09/2018

SCADENZA RATE DI RINNOVO

A PARTIRE DAL

25/09/2018

Imponibile
PREMIO € 115,55

Imposte
14,45

Totale

130,00

EVENTUALI RINNOVI € *****

Le modalità di pagamento del premio consentite dalla Società sono: bonifico bancario, postale e/o altro mezzo di pagamento elettronico (quest'ultimo solo nel caso in cui l'Intermediario sia dotato di idonea strumentazione), comunque sempre emesso a favore del Garante o dell'Intermediario, in tale sua qualità.

IL CONTRAENTE

Grouama Assicurazioni S.p.A.
L'AGENTE PROCURATORE
Dott. Costantino Piccirillo

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del c.c., il Contraente dichiara di approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni generali di assicurazione:
Art. 11 - (Regresso - rinuncia alle eccezioni comprese quelle previste dall'art. 1952 c.c.);
Art. 13 - (Deposito cautelativo - utilizzo delle somme);
Art. 14 - (Foro competente)

Il Contraente dichiara di aver preso visione della presente polizza e che la stessa è stata emessa in conformità a tutte le indicazioni e le modalità da lui sottoscritte richieste, sollevando pertanto la Società da ogni responsabilità al riguardo.

IL CONTRAENTE

Il pagamento del premio iniziale è stato effettuato a mie mani oggi

20/10/17

alle ore

10

AON S.p.A.
L'ESATTORE

Il Contraente dichiara di aver ricevuto l'informativa Privacy relativa al trattamento dei dati, conformemente a quanto previsto dalle normative vigenti in materia.

IL CONTRAENTE

DICHIARO SOTTO LA MIA RESPONSABILITÀ CHE LE FIRME SONO STATE APPOSITE IN MIA PRESENZA E CHE MI SONO PREVENTIVAMENTE ACCERTATO DELL'IDENTITÀ E DEI POTERI DEI FIRMATARI



ALLEGATO DICHIARAZIONI

ALLEGATO N° (Agenzia/Numero Polizza)

APPENDICE N. MODELLO

ED.

AGENZIA DI

1

N173 / 00A0679231

CZ ALL

01 05

N173 - M.P.A. S.R.L.

CONTRAENTE

COGEIN ENERGY SRL

CONDIZIONI PARTICOLARI

In deroga a quanto previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia cessa ad ogni effetto alla naturale scadenza del 25/09/2018. Dopo tale data, in deroga all'art. 1957 del C.C., la presente polizza fidejussoria sarà decaduta ed inoperante ad ogni effetto di legge.

La presente garanzia è prestata ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e la sua sottoscrizione costituisce atto formale di accettazione incondizionata di tutte le disposizioni previste nello Schema Tipo 1.2 di cui al D.M. 12 Marzo 2004 n. 123 in quanto ancora applicabile, integrato dalle norme che seguono.

In ragione dell'entrata in vigore del D.lgs. 50/2016 ed in attesa dell'approvazione dei nuovi schemi tipo relativi alle garanzie, ai sensi dell'art. 103 comma 9, si precisa:

- nel testo della scheda di polizza, dello Schema Tipo e delle ulteriori eventuali condizioni, i riferimenti normativi al D.lgs. 163/2006 nonché all'art. 30 della legge 109/1994 devono intendersi effettuati alle corrispondenti norme del D.lgs. 50/2016, che automaticamente sostituiscono quelle pregresse;
- pertanto la garanzia s'intende prestata ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. 50/2016 e le eventuali disposizioni in contrasto devono ritenersi prive di effetto.

Si precisa ancora che:

- il Garante rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile.
- il Garante rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ai sensi dell'Art. 1944 del Codice Civile.
- il Garante pagherà l'importo dovuto dal Contraente entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante;

IL CONTRAENTE

IL GARANTE

Groupama Assicurazioni S.p.A.
L'AGENTE PROCURATORE
Dott. Costantino Piccirillo

